



### CCNI Mobilità – Operazione trasparenza

La trattativa per il rinnovo del CCNI sulla mobilità si è svolta a partire dal mese di novembre 2021, con ripetuti incontri (16 novembre, 16 dicembre, 20 dicembre 22 dicembre) nel corso dei quali la **Cisl Scuola**, da sola, ha sostenuto il confronto col Ministero, tentando in particolare di trovare soluzioni rispetto ai vincoli nella mobilità introdotti da leggi approvate negli ultimi anni. La trattativa è ripresa l'11 gennaio alla presenza di tutte le sigle sindacali, per poi continuare il 25 gennaio e concludersi il 27 gennaio.

Le proposte sostenute dalla Cisl Scuola e alla fine accolte dall'Amministrazione, realizzano per il personale condizioni senz'altro migliorative rispetto a quanto prevedono le norme di legge, che senza contratto il Ministero avrebbe continuato ad applicare rigidamente, come avviene ormai da due anni.

In particolare, il contratto appena sottoscritto:

- **Consente ai circa 67.000 docenti assunti in ruolo negli aa.ss.2020/21 e 2021/22** di produrre domanda di trasferimento **che la legge non avrebbe consentito**. Se non la producono, oppure non ottengono la sede desiderata, la loro condizione non cambierà rispetto a quanto stabilito dalla legge
- **Consente ai docenti assunti negli anni successivi (2022/23, 2023/24 e 2024/25)**, alle medesime condizioni, di produrre domanda di trasferimento (**cosa impedita dalla legge**);
- Determina, per tutti, in caso di trasferimento in provincia, di essere assoggettati agli **stessi vincoli già previsti dal contratto precedente** e non da quelli, più pesanti, introdotti dal DL 73/2021.
- **I trasferimenti da posto di sostegno a posto comune restano nell'ambito della mobilità territoriale**. Senza il CCNI, sarebbero stati molto probabilmente considerati mobilità professionale, con una immediata riduzione al 25% del numero di posti disponibili per chi si trasferisce da una tipologia all'altra. Il CCNI salvaguarda il 100% dei posti per l'a.s.2022/23 e prevede riduzioni gradualmente per gli anni successivi. Su questo darà possibile introdurre modifiche se il nuovo CCNL, in fase di discussione, prevederà criteri diversi e più vantaggiosi;
- **Il personale Dsga, non subisce danni dal CCNI**, in quanto il vincolo che impone una permanenza di almeno tre anni sulla sede di prima assegnazione è previsto da una norma di legge sulla quale, a differenza di quanto avvenuto per i docenti, il CCNI non aveva alcun margine per intervenire.

Chi volesse approfondire con ulteriori dettagli, può farlo consultando la scheda di approfondimento preparata dalla Cisl Scuola

<https://www.cislscuola.it/uploads/media/Domande-su-CCNI-def.pdf>

